



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI TARANTO
 PRIMA SEZIONE PENALE
 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Dr.ssa Flavia Lombardo Pijola, all'udienza del 28.02.2024, con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Maria Paciariello (V.P.O.) e con l'assistenza del Funzionario UPP Dr. Francesco Rainò, ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A

Nel processo penale di I grado a carico di:
DE GENNARO ANTONIO, nato a Taranto il 10.09.1961 e residente in Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. GIUSEPPE CAMPANELLI del Foro di Roma (giusta elezione depositata il 13.05.2020), *libero, assente*;
 difeso, di fiducia, dall'Avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, del Foro di Roma, *assente*, sostituito giusta delega orale dall'Avv. FRANCESCO FICO, del Foro di Taranto;

IMPUTATO

dei delitti previsti e puniti dagli artt: 81 cpv, 612bis, 1° co., 595, 3° co. c.p., perché, - già imputato nel procedimento penale nr. 11295/2014 e Nr. 1344/2016 G.I.P. pendente dinnanzi al Tribunale di Taranto per i reati p.p. dagli artt.: 81 cpv., 595, 3° co., 612 bis, 348 c.p. e 45 L.nr. 69 del 3/2/1963 commessi sempre nei confronti di MAZZA Cosimo - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con condotte insistenti e reiterate - in qualità di direttore della testata giornalistica on-line con i siti internet www.corrieredelgiorno.net e "www.corrieredelgiorno.it", edita e pubblicata dalla Società Media Company Group, con sede legale in Roma, utilizzando la predetta testata nonché il social Network Facebook, sulla rubrica "tutto quello che vorreste sapere - Dicono che" - molestava MAZZA Cosimo (quale giornalista del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno",

N. 698/2024
 REG. SENT.

N. 6696/2023
 R.G. Dib.

N. 7273/2017
 R.G.N.R.

N.
 Repertorio

N.
 Mod. 2/A/SG

=====
 Depositata in
 Cancelleria

il **25 MAR 2024**

IL CANCELLIERE
 Il funzionario giudiziario
 dot.ssa Emma D. Luzzi

Visto:
 Il Procuratore
 Generale

25 MAR 2024

=====
 Data irrevocabilità

=====
 Comunicaz.ex art. 15
 Reg. es. C.p.p.

=====
 Comunicaz. ex art.
 27 Reg. es. c.p.p.

=====
 Comunicaz. Ex art.
 28 Reg. es. C.p.p.

=====
 Compilata scheda il

N.
 Mod.3/A/SG

vice caposervizio della redazione di Taranto, nonché vicepresidente dell'Associazione della Stampa di Puglia (Assostampa), pubblicando, con frequenza settimanale e talvolta giornaliera articoli giornalistici e post dal contenuto diffamatorio, riferendosi tanto all'attività di giornalista che a quella di sindacalista, quanto alla sua sfera personale e familiare, sì da cagionare alla p.o. un perdurante e grave stato di ansia, una "condizione di mortificazione personale e professionale" dettata anche dall'aggravarsi di tale condotta offensiva e denigratoria - rendendo tali offese ed espressioni di risentimento pubbliche e fruibili da una moltitudine di utenti - nonché da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita; in ultimo, in data 2/10/2017 nella rubrica "tutto quello che vorreste sapere" pubblicata sul predetto giornale on-line, pubblicava il seguente articolo: "DICONO CHE... uno scribacchino di campagna sia molto preoccupato. A fine anno finiscono gli ammortizzatori sociali grazie ai quali porta lo stipendio a casa, e l'azienda che gli paga lo stipendio ha deciso di trasferirlo insieme ai suoi colleghi in un ufficio circa 100 km da casa sua, dove sperava di poter finalmente fare il "Capo" ma invece continuerà ad essere nessuno e ad occuparsi di fotocopie e pendrive. Come dice il Vangelo: "Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai".

In Taranto, dal 2 settembre 2016 sino al 2 ottobre 2017.

PARTE CIVILE: MAZZA COSIMO, nato a Grottaglie (TA) il 06.02.1971 e residente in Taranto in via Massari n. 8, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore Avv. LUDOVICA CODA, *assente*; rappresentato dall'Avv. LUDOVICA CODA, del Foro di Taranto, *assente*, sostituita giusta delega orale dall'Avv. VALERIA FASANO, del Foro di Taranto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato emesso il 6.06.2023 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 3461/2017, il Giudice per le indagini preliminari in sede ha disposto la comparizione di DE GENNARO ANTONIO innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe.

All'udienza celebrata in data 5.07.2023, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio processuale e disposto procedersi in assenza dell'imputato *ex art. 420 bis c.p.p.*, la difesa ha eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire in favore dell'imputato; trattandosi di tempestiva eccezione inerente una nullità a regime intermedio, la trattazione è stata differita al fine di consentire il decorso dei termini.

All'udienza del 20.12.2023, dato atto dell'intervenuta costituzione di parte civile da parte della persona offesa COSIMO MAZZA, la difesa dell'imputato, riportandosi alla memoria scritta ed ai relativi allegati che contestualmente depositava, ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna opposto e, in via subordinata, l'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente; la parte civile ha chiesto ed ottenuto un differimento dell'udienza al fine di controdedurre sul punto.

All'udienza del 28.02.2024, incartate le controdeduzioni della parte civile in ordine alle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell'imputato, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, rilevata la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e ritenuta assorbita ogni altra eccezione, ha pronunciato sentenza dando lettura dell'infrascritto dispositivo e riservandone il deposito dei motivi nel termine di giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che debba dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, per essere territorialmente competente il Tribunale di Roma.

I reati oggetto dell'odierna vicenda processuale, contestati in continuazione all'odierno imputato, sono quelli di atti persecutori e di diffamazione a mezzo stampa commessi in danno di COSIMO MAZZA.

Orbene, il difensore dell'imputato ha tempestivamente sollevato l'eccezione, in ogni caso deducibile d'ufficio da questo Tribunale, di incompetenza territoriale della presente Autorità giudiziaria innanzi alla quale pende la fase dibattimentale, producendovi a supporto copiosi precedenti della Procura Generale della Corte di Cassazione in tema di risoluzione di conflitti negativi di competenza.

La pacifica connessione tra i reati odiernamente contestati, descritti quale espressione di unicità ideativa e volitiva, determina evidentemente che la competenza territoriale debba individuarsi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 lett. b) e 16 c.p.p., sulla base del luogo di consumazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., giacché reato più grave.

Ciò premesso, deve osservarsi come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il delitto di atti persecutori configuri un reato di natura non già permanente - circostanza che imporrebbe, ai fini del radicamento della competenza, l'applicazione della regola di cui all'art. 8, co. 3 c.p.p. - bensì un reato abituale di danno.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la fattispecie abituale *de qua* si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato stesso.

Ciascuno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice è, infatti, il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonomia ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16977 del 12/02/2020; Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018 dep. 12/02/2019/D., Rv. 275490; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081).

In altre parole, al fine di accertare il giudice territorialmente competente alla trattazione della presente vicenda processuale, occorre individuare il luogo di commissione dell'ultimo atto della sequenza criminosa che ha determinato il disagio psico-esistenziale della persona offesa.

Ciò premesso, non può che osservarsi come le condotte persecutorie contestate all'imputato nel periodo ricompreso dal 2 settembre 2016 sino al 2 ottobre 2017, per come descritte nel capo di imputazione e temporalmente rassegnate in denuncia, siano consistite in una sequenza di condotte diffamatorie commesse a mezzo internet, le quali, pacificamente, possono costituire una delle molestie costitutive del reato di cui all'art. 612-bis c.p. e, al contempo, in ragione del diverso oggetto giuridico, concorrervi (Sez. 5, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 262635 - 01)

Nella specie, dalla lettura della denuncia-querela scritta che ha originato il presente processo, lettura necessitata dall'esigenza di questo Tribunale di pronunciarsi in ordine all'eccezione preliminare sollevata, emerge che l'ultimo segmento della condotta contestata all'imputato è consistito nella pubblicazione da parte dello stesso di un articolo sulla testata online "Dicono che", avvenuta il 2.10.2017.

La competenza territoriale va, dunque, radicata nel luogo ove è avvenuta siffatta pubblicazione o, comunque, nel luogo in cui, per effetto della condotta persecutoria complessivamente assunta, si sia determinato l'evento del reato, ossia il disagio psico-esistenziale nella vittima.

Ebbene, trattandosi di diffamazione commessa a mezzo internet attraverso una testata giornalistica on line, il luogo di pubblicazione dell'articolo di specie (così come di tutti gli articoli rassegnati in denuncia) è rappresentato, evidentemente, dal luogo fisico di accesso alla rete ai fini dell'immissione dei dati sul server.

Siffatto luogo fisico è, a ben vedere, non determinabile con assoluta certezza, essendo solo presumibile, e giammai verificabile, che esso coincida col luogo in cui è sita la sede legale della società a cui risulta riconducibile la testata giornalistica (nella specie, Roma).

Del pari, proprio in ragione delle caratteristiche del reato di diffamazione a mezzo stampa online, non sarebbe dato ravvisarsi con certezza neppure il luogo fisico ove possa dirsi essersi conclamato lo stato di prostrazione della persona offesa per effetto della condotta persecutoria.

Ed invero, vertendo in ipotesi di atti persecutori consistiti nella pubblicazione di innumerevoli articoli diffamatori su diverse testate online, non può determinarsi con esattezza il luogo in cui la persona offesa abbia effettivamente fatto accesso a tali testate e, percependone il contenuto diffamatorio in suo danno, abbia accusato quel disagio esistenziale che determina l'evento del reato (si veda, sul punto, Cass. Sez. 5 n. 31677 del 19.05.2015; Cass. Sez. 1 n. 16307 del 15.03.2011).

Alla luce di quanto premesso, appaiono dunque inutilizzabili criteri oggettivi univoci che consentano di stabilire con certezza l'Autorità territorialmente competente alla trattazione, dovendo inevitabilmente soccorrere il criterio suppletivo di cui all'art. 9, co. 2 c.p.p., ossia il luogo di residenza dell'imputato.

Ne consegue l'incompetenza dell'odierno giudicante a valutare la presente vicenda processuale per essere competente il Tribunale di Roma, attuale luogo di residenza del De Gennaro.

Il concomitante carico di lavoro suggerisce la fruizione di un termine superiore a quello ordinario per il deposito dei motivi della decisione.

R.O.M.

Letti ed applicati gli artt. 21, co. 2 e 23 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale monocratico di Taranto per essere territorialmente competente il Tribunale monocratico di Roma.


Ordina trasmettersi gli atti alla procura presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza.

Letto ed applicato l'art. 544, co. 3 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Taranto, 28 febbraio 2024

Il Giudice

Dr.ssa Flavia Lombardo Pijola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavia Lombardo Pijola', written in a cursive style.